

Facendo riferimento all'informazione trasmessa da codesta Amministrazione, prende atto in assoluto della prima attivazione della nuova procedura sindacale di approfondimento prevista dall'art. 4 comma 5°, con i soggetti sindacali firmatari del nuovo CCNL Funzioni Locali del 23.0.2026. Questo intervento normativo rappresenta un primo risultato concreto dell'azione sindacale della CISL FP, che ha costantemente, nel corso degli ultimi anni, continua ad evidenziare come la carenza di organici e i rigidi tetti di spesa stessero minando l'operatività e la dignità economica dei lavoratori. Ed in tale contesto, facendo riferimento all'informativa del proposto piano triennale dei fabbisogni di personale trasmesso dall'Ente, ed al fine di consolidare un dialogo costruttivo e trasparente, e alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, formula per un opportuno approfondimento le seguenti osservazioni:

1. In relazione alle modifiche apportate ad alcuni aspetti della disciplina in materia di sistema di classificazione professionale, di cui all'art. 12 del CCNL Funzioni Locali de 23.02.2026 di posticipo al 31.12.2026 la disciplina dell'art. 13 comma 6 del CCNL 16.11.2022, valutare l'opportunità di non arrestare la procedura di valorizzazione del personale mediante progressioni tra le aree prevedendo specifica riserva del 50 % pe il personale interno;
2. Valutare l'opportunità di liberare spesa del personale, potenziando altri servizi presso l'Ente, mediante le nuove possibilità statuite dall'art. 6 del Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23 recante **“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”**. In particolare la possibilità di utilizzare risorse per le assunzioni a tempo determinato, ma anche per il pagamento del lavoro straordinario in deroga ai limiti fissati dalla legge e dai contratti collettivi, permettendo finalmente di superare i rigidi vincoli. Nello specifico si evidenzia:
  - a) La leva strategica contenuta nel comma 4, che modifica la disciplina dell'imposta di soggiorno, che consente ai Comuni d'impiegare tutto o parte del gettito derivante da tale taxa, sia per finanziare assunzioni a tempo determinato sia per remunerare lo straordinario della Polizia Locale, in deroga ai limiti sul salario accessorio di cui al vincolo di finanza pubblica relativo all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
  - b) L'ulteriore leva strategica del comma 5 di significativa rilevanza legata all'articolo 208 Codice della Strada, degli incentivi monetari finalizzati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale che potranno essere destinati per lo straordinario della Polizia Locale, nonché procedere ad assunzioni stagionali finanziate tramite questi proventi che non incidano sui limiti di spesa del personale in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e all'art. 23 comma 2 del D.to L.vo 75/2017.
3. Rafforzamento degli organici Legge 233/2021 per il rafforzamento del PNRR, e delle misure agevolate previste dal D.L. 152/2021 n.152 per assunzioni a tempo determinato di personale non dirigente, in deroga ai vincoli di spesa condizionati al rispetto dei termini di approvazione del bilancio di previsione;
4. Infine, rispetto alla consistenza di personale assegnato alle singole UOC, in base alla complessità e carichi di lavoro di competenza, si ritiene utile rappresentare, in relazione alle competenze, di potenziare la dotazione organica mediante il completamento orario de personale part-time nonché, con assegnazioni di ulteriore personale alle UOC con un numero di dipendenti inferiore a 6 unità a tempo indeterminato full-time.